



FIERA DI VICENZA



Sistema di gestione qualità certificato

www.vicenzafiera.it



Banca Popolare di Vicenza

Sponsor Ufficiale Fiera di Vicenza

F

Fiera di Vicenza S.p.A. - 36100 Vicenza [Italy] - Via dell'Oreficeria, 16 - CP 327 - Tel. [+39] 0444 969.111 - Fax [+39] 0444 969.000 - vicenzafiera@vicenzafiera.it
codice fiscale, numero registro imprese e partita IVA 00165450248

VICENZAORO

Choice

10-14 SETTEMBRE 2010

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER COESPOSITORE

RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE TITOLARE

Spazio riservato a Fiera di Vicenza S.p.A.

CODICE
CLIENTE _____

PAD. E STAND _____

MQ _____

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione comprensiva di iscrizione (che verrà fatturata all'Espositore Titolare):

€ 1.500,00 + IVA

COESPOSITORE

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Numero _____

CAP _____

Località _____

Sigla Provincia _____

Nazione _____

Telefono _____

Telefax _____

Internet _____

e-mail _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Nome del titolare _____

Nome del legale rappresentante _____

Incaricato dei rapporti con Fiera di Vicenza S.p.A. _____

e-mail _____

cell. _____

Domicilio per le comunicazioni a contenuto legale (art. Regolamento a tergo): Vicenza _____

I sottoscritti legali rappresentanti della ditta espositrice e della ditta coespositrice, dichiarano di essere a completa conoscenza del Regolamento Generale e del Regolamento di Coesposizione di Fiera di Vicenza S.p.A., e di avere preso piena visione del Regolamento tecnico vigente presso il quartiere fieristico. Dichiarano inoltre che i dati indicati nella presente domanda di partecipazione per coespositore corrispondono a verità.

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA ESPOSITRICE

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA COESPOSITRICE

ORIGINALE PER UFFICIO MANIFESTAZIONI ORAFE
COPIA PER COESPOSITORE

Vedere regolamento generale all'interno. Da sottoscrivere anche in ultima pagina

REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ORAFE ORGANIZZATE DA FIERA DI VICENZA S.P.A.

PREMESSA

Fiera di Vicenza S.p.A. (d'ora in avanti anche "Organizzatore"), nell'esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrenziale, organizza le Manifestazioni orafe VICENZAORO First, VICENZAORO Charm, VICENZAORO Choice, in programma presso il quartiere fieristico di Vicenza, sito in viale dell'Oreficeria 16.

Le Manifestazioni hanno ottenuto la qualifica di "rilevanza internazionale" ai sensi della legge regionale nr. 11 del 23 maggio 2002.

Lo svolgimento delle manifestazioni orafe in premessa, è disciplinato dalle condizioni riportate nel presente Regolamento composto dai seguenti articoli:

Art. 1 - Settori merceologici delle manifestazioni.

Le Manifestazioni orafe in premessa hanno per oggetto i seguenti settori merceologici: oreficeria a mano e a macchina, gioielleria, gioielleria in platino, argenteria, bigiotteria, orologi, pietre preziose e semipreziose, perle naturali e coltivate, coralli, cammei, cofanetti, sigilli, targhe, prodotti semilavorati. Macchinari. Astucci e accessori. Editoria specializzata.

Art. 2 - Mission delle Manifestazioni.

Le Manifestazioni sono riservate agli operatori del settore e si propongono di:

- attuare l'efficiente ed ottimale gestione degli spazi espositivi disponibili;
- favorire l'ottimale incontro tra la domanda e l'offerta nei mercati di riferimento;
- promuovere e divulgare, nel contesto dell'attività propria fieristica, la filiera della distribuzione orafa - gioielliera, in tutte le sue formule più aggiornate, a livello nazionale e internazionale, provvedendo ad invitare la stampa italiana e straniera nonché personalità pubbliche;
- favorire e promuovere l'immagine uniforme e integrata dei vari settori produttivi,
- sviluppare la promozione internazionale del comparto di riferimento, con particolare riferimento alla distribuzione di prodotti made in Italy;
- sviluppare e favorire scambi con le categorie economiche di settore per la migliore promozione della manifestazione e dei settori merceologici ivi presenti;
- favorire la crescita del livello qualitativo della manifestazione secondo i più qualificati parametri internazionali;
- sviluppare e promuovere gli scambi e i consumi nei mercati di riferimento;
- programmare l'organizzazione di eventi collaterali promozionali quali congressi e convegni di carattere tecnico, industriale e commerciale, anche in campo internazionale,

Art. 3 - Oggetto del contratto di partecipazione alle Manifestazioni.

Il contratto di partecipazione alle Manifestazioni ha per oggetto le seguenti principali prestazioni:

- la disponibilità da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. all'espositore dell'area libera assegnata all'interno del quartiere fieristico alle condizioni riportate nel presente regolamento, al fine esclusivo di esporre i propri prodotti. La disponibilità dell'area si riferisce esclusivamente al periodo di svolgimento della manifestazione. Salva diversa indicazione scritta di Fiera di Vicenza S.p.A. l'area assegnata si intende libera e priva di allestimenti di sorta.
- il rilascio da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. all'espositore delle tessere abilitanti l'entrata al quartiere fieristico alle condizioni riportate nella domanda di partecipazione e

suoi allegati.

- l'erogazione da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. nei confronti dell'espositore dei servizi generali indicati nei successivi artt.18-19-20-21 e 22 (Servizio di Vigilanza generale del quartiere fieristico, Illuminazione Generale, realizzazione Catalogo on line),
- l'erogazione da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. nei confronti dell'espositore di eventuali servizi aggiuntivi a pagamento richiesti dall'espositore (come a titolo esemplificativo costi per servizi telefonici, rilascio tessere aggiuntive, energia elettrica supplementare, noleggio casseforti, servizi pubblicitari ecc.) compatibilmente con la disponibilità degli stessi e alle quantità messe a disposizione dai fornitori della Fiera di Vicenza S.p.A.
- il versamento da parte dell'espositore a favore di Fiera di Vicenza del corrispettivo previsto nella domanda di partecipazione alle condizioni ivi previste;
- l'allestimento/disallestimento dell'area a cura e spese dell'espositore, entro le scadenze riportate nella domanda di partecipazione e/o indicate nelle comunicazioni scritte della Direzione Generale di Fiera di Vicenza Spa;
- la custodia, a cura e spese dell'espositore, di tutti i beni e oggetti, arredi e allestimenti compresi, presenti nella propria postazione espositiva per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (periodi di allestimento/disallestimento compreso).
- il rispetto delle condizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4 - Presentazione della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti da Fiera di Vicenza S.p.A. costituirà proposta irrevocabile da parte dell'espositore, dovrà pervenire alla Segreteria di Fiera di Vicenza S.p.A. entro i termini fissati nella stessa, e dovrà recare la sottoscrizione del Titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

Possono presentare la domanda di partecipazione le imprese, anche in forma individuale, nazionali ed internazionali, operanti nei settori merceologici della manifestazione, purché non soggetti a procedure concorsuali o a procedure di liquidazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Gli operatori che presentano la domanda di partecipazione devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte per la specifica attività svolta.

I richiedenti hanno l'obbligo di dichiarare notizie esatte ed aggiornate e di dare tempestiva informazione a Fiera di Vicenza S.p.A. di ogni modifica intervenuta nelle circostanze oggetto delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.

Art. 5 - Accettazione delle domande di partecipazione e selezione degli espositori.

Fiera di Vicenza S.p.A. disporrà a proprio insindacabile giudizio e compatibilmente con i limiti degli spazi espositivi disponibili nel quartiere fieristico, l'accettazione delle domande di partecipazione e la conseguente ammissione degli operatori del settore che richiedono di partecipare alla rassegna.

L'attività di ammissione degli espositori e di assegnazione degli spazi espositivi costituisce libera estrinsecazione dell'attività commerciale privata, svolta in ambito concorrenziale, propria del mercato fieristico.

Alcun diritto o aspettativa di sorta può derivare all'espositore per pregresse partecipazioni alle manifestazioni, essendo l'assegnazione degli spazi espositivi effettuata con riferimento alla singola edizione della Manifestazione.

La selezione degli espositori e la correlata assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata dall'Organizzazione, anche tramite il supporto di esperti di settore, sulla base dei seguenti parametri:

- il pregio e l'innovazione del prodotto o del processo produttivo;
- le dimensioni economico - finanziarie conseguite dall'azienda, anche con riferimento all'attività di export dei beni prodotti;
- la tipologia delle reti di vendita;
- il livello quali- quantitativo degli investimenti realizzati nella promozione dei prodotti, con particolare riferimento alla presenza nei mercati esteri;
- il rispetto dei diritti di privativa e dei principi disciplinanti il regolare e corretto svolgimento del libero mercato;
- la coerenza del livello e della qualità della produzione con gli standard qualitativi della rassegna e con la sua mission;
- il rispetto del regolamento di manifestazione in occasione di partecipazioni a precedenti edizioni della manifestazione.

L'accettazione della domanda di partecipazione presentata dal richiedente, e la conseguente conclusione del contratto di partecipazione, verrà effettuata esclusivamente tramite conferma scritta della stessa da parte di Fiera di Vicenza S.p.A., contenente l'indicazione e la posizione dello spazio espositivo assegnato.

Anche successivamente alla conferma scritta della Domanda di partecipazione, Fiera di Vicenza S.p.A., al fine di rendere ottimale ed efficiente l'utilizzo degli spazi espositivi, si riserva il diritto di modificare la posizioni e/o le dimensioni della postazione assegnata. In tal caso l'espositore ha facoltà di risolvere, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, il contratto di partecipazione, ed ottenere la restituzione delle somme versate all'Organizzatore, con esclusione di ogni ulteriore indennità, risarcimento, rivalutazioni e interessi.

Art. 6 - Corrispettivi per la partecipazione.

Il corrispettivo da versare per la partecipazione alle manifestazioni orafe indicate in premessa, è pari ad, rispettivamente, €/mq. 193,00 + IVA per la partecipazione a tutte e tre le rassegne orafe, €/mq 212,00 + IVA per la partecipazione a solo due rassegne orafe, ed €/mq 222,00 + IVA per la partecipazione ad un'unica rassegna orafa. La quota di iscrizione, che rimane per tutti invariata, è invece di € 220,00 + IVA per ogni edizione, oltre alle seguenti maggiorazioni:

MQ.	ANGOLO	PREF.LE	ANGOLO+PREF.LE
Fino a 16	15%	15%	30%
Da 17 a 32	11%	11%	22%
Da 33 a 48	7%	7%	14%
Oltre 48	7%	7%	14%

Per gli stands a due piani il 25% applicato su tutta l'area espositiva, per altezza stand superiore a 3 mtl. il 5% su tutta l'area espositiva (esclusi i pad. E, H, L).

Le suddette maggiorazioni verranno calcolate sulla base del corrispettivo dovuto dall'espositore per la partecipazione a tutte e tre le manifestazioni, a due sole manifestazioni o a solo ad una manifestazione.

Tariffa per il co- espositore è fissata in € 1.500,00+iva.

I corrispettivi per l'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi sono riportati nella rispettiva modulistica di richiesta del servizio.

Non è ammessa la compensazione di eventuali crediti maturati dall'espositore nei confronti di Fiera di Vicenza S.p.A. con il corrispettivo dovuto all'Organizzatore per la partecipazione alla manifestazione

Art. 7 - Condizioni di pagamento.

I pagamenti delle somme dovute a Fiera di Vicenza S.p.A. dovranno avvenire secondo le modalità e le scadenze indicate alla voce "costi di partecipazione" della domanda di partecipazione.

La mancata accettazione della domanda da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. dà diritto al rimborso della somma versata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Il mancato rispetto delle scadenze riportate nella domanda di

partecipazione dà facoltà a Fiera di Vicenza S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in danno dell'espositore ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il saldo degli addebiti per i servizi aggiuntivi richiesti ed erogati nel corso della manifestazione dovrà essere comunque effettuato entro il penultimo giorno di svolgimento della manifestazione.

Art. 8 - Modalità di utilizzo delle postazioni espositive assegnate. Clausola di manleva.

La postazione assegnata all'espositore può essere dallo stesso utilizzata esclusivamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione e secondo gli orari definiti dal Regolamento Tecnico e dalla Direzione di Fiera di Vicenza S.p.A.

L'area rimane nella proprietà e nel possesso di Fiera di Vicenza S.p.A. e della società immobiliare proprietaria del quartiere fieristico.

Le dimensioni degli stands devono essere realizzati in conformità del progetto autorizzato da Fiera di Vicenza S.p.A. ai sensi del successivo art. 10 e dovranno rispettare le dimensioni dell'area concessa da Fiera di Vicenza S.p.A.

Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati per iscritto dalla Direzione Generale e/o dalla Direzione Tecnica da Fiera di Vicenza S.p.A., le aree sono messe a disposizione dell'espositore cinque giorni prima dell'inizio della manifestazione e gli stands devono essere pronti entro le ore 18.30 dell'antivigilia dell'apertura della rassegna.

L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

L'espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva.

Quale custode della postazione espositiva l'espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente, l'Organizzatore e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

Le modalità di uscita dei prodotti espositivi dai padiglioni, sia durante la manifestazione che dopo la sua chiusura, è regolamentata e disciplinata attraverso l'emissione del "buono di uscita" che dovrà essere consegnato dall'espositore al personale di servizio di Fiera di Vicenza S.p.A.

Art. 9 - Apertura / Chiusura delle Manifestazioni.

Le date e gli orari di apertura e di chiusura delle Manifestazioni vengono fissate da Fiera di Vicenza S.p.A.

Eventuali modifiche dell'orario di apertura così come delle date di svolgimento delle Manifestazioni, tempestivamente comunicati agli espositori, non potranno comportare addebiti di sorta a Fiera di Vicenza S.p.A.

Nel caso che le Manifestazioni non dovesse aver luogo, per cause di forza maggiore (ivi compreso il mancato rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività fieristica da parte delle Pubbliche Autorità), la responsabilità di Fiera di Vicenza S.p.A. sarà limitata al puro rimborso delle somme versate da parte delle ditte espositrici.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto e della disponibilità dell'area espositiva.

Non è consentita la cessione del contratto di partecipazione e dei relativi crediti da parte dell'espositore.

La cessione, anche a titolo gratuito, della disponibilità a terzi di tutto o parte del proprio posteggio non è parimenti consentita.

Eventuali co- esposizioni (per queste intendendo assegnazioni dell'area espositiva a due o più aziende) sono concesse solo previa autorizzazione scritta della Direzione Generale. Non rientrano in questa fattispecie, ma devono comunque essere previamente autorizzate dalla Direzione Generale, contestuali presenze nella stessa postazione espositiva di imprese facenti parte dello stesso gruppo societario e/o di imprese collegate

ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Fiera di Vicenza S.p.A. al fine di consentire il regolare svolgimento delle Manifestazioni può disporre liberamente delle aree espositive e delle postazioni non utilizzate dall'espositore al momento dell'apertura della manifestazione anche se le aree sono state oggetto di conferma da parte dell'Organizzatore, salva la richiesta per eventuali risarcimenti del danno patito da Fiera di Vicenza S.p.A. a causa dell'inadempimento dell'espositore concernente l'obbligo di allestire e presidiare la postazione.

Art. 11 - Obbligo di ottenimento autorizzazione del Progetto di Allestimento della postazione espositiva.

Ogni espositore è tenuto a presentare a Fiera di Vicenza S.p.A. il progetto di allestimento della propria postazione espositiva almeno entro i trenta giorni antecedenti l'apertura della manifestazione e realizzarlo a sua cura e spese solo dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione Tecnica di Fiera di Vicenza S.p.A.

In mancanza di essa Fiera di Vicenza S.p.A. si riserva il diritto di far modificare o far togliere tutto o parte dell'allestimento eseguito senza autorizzazione e che contrasti col regolamento tecnico in vigore o disturbi la visione d'insieme del padiglione o sia di danno agli espositori o al pubblico.

Gli allestimenti non possono comunque occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti da Fiera di Vicenza S.p.A. per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo.

Art. 12 - Disallestimento. Consenso alla liberazione dell'area espositiva da parte di Fiera Vicenza S.p.A.

Entro la fine del terzo giorno successivo la chiusura delle manifestazioni è fatto obbligo all'espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato. Gli eventuali danni arrecati alle strutture di proprietà di Fiera di Vicenza S.p.A. e contestati all'espositore saranno successivamente addebitati all'espositore.

Il disallestimento dell'area e la liberazione dell'area espositiva dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura delle manifestazioni in base all'orario comunicato da Fiera di Vicenza S.p.A.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso a Fiera di Vicenza S.p.A. affinché questa rimuova i materiali utilizzati per l'allestimento e gli altri oggetti presenti nello stand e provveda al suo deposito anche presso terzi. Tutte le spese che ne derivano nonché i rischi di furto, perdite e danni sono a carico dell'espositore.

Decorsi due mesi dal termine stabilito per il disallestimento, l'espositore acconsente e dà mandato irrevocabile a Fiera di Vicenza S.p.A. di far vendere all'asta, anche tramite la procedura delle "Vendite su commissione" dell'Istituto Vendite Giudiziarie i materiali e gli arredi non ritirati, trattenendo le spese sostenute.

Art. 13 - Vendita prodotti.

La vendita al pubblico, nonché l'esposizione dei prezzi, può essere effettuata solo nel caso in cui essa venga espressamente autorizzata dalla Direzione Generale di Fiera di Vicenza S.p.A.

Art. 14 - Disciplina dell'attività espositiva.

L'attività fieristica da parte dell'espositore deve avvenire nel rispetto di tutti le norme poste a tutela del decoro e del rispetto di tutti i partecipanti alla rassegna e del corretto svolgimento delle transazioni economiche e commerciali.

In particolare devono essere rispettati i principi della libera concorrenza, della tutela dei diritti di privativa su modelli, disegni e prodotti dei beni degli espositori, della tutela del consumatore e della libera circolazione dei beni e delle merci. L'espositore può esporre solo ed esclusivamente propri prodotti (e/o beni distribuiti in forza di contratti di rappresentanza o agenzia con la casa madre produttrice e/o accordi commerciali) entranti nei settori merceologici della manifestazione come

indicati all'art. 1 del Regolamento Generale.

Nel caso di imprese commerciali esse potranno esporre esclusivamente prodotti i cui marchi e denominazioni siano stati comunicati a Fiera di Vicenza S.p.A. contestualmente alla domanda di partecipazione.

È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione.

A tal fine l'espositore si impegna ad accettare, a fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che Fiera di Vicenza S.p.A. potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e Fiera di Vicenza S.p.A. stessa. A tal riguardo l'espositore è tenuto al rispetto del Codice di autodisciplina del Design Orafo di Assicor e del relativo regolamento di attuazione cui Fiera di Vicenza S.p.A. ha aderito e nel rispetto dei quali saranno adottate le decisioni del Comitato di accertamento ivi previsto nei confronti degli espositori verso cui saranno accertate le violazioni. Il mancato rispetto delle iniziative e delle determinazioni assunte dalla Direzione Generale di Fiera di Vicenza S.p.A. e dal Comitato di accertamento Assicor, daranno facoltà a Fiera di Vicenza S.p.A. di risolvere immediatamente il contratto di partecipazione in danno dell'espositore ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 - Codice di Autodisciplina del Design Orafo di Assicor.

A tal riguardo l'espositore prende atto che Fiera di Vicenza S.p.A. ha sottoscritto il Codice di Autodisciplina del Design di Assicor, di cui egli ha potuto prendere visione, unitamente al relativo Regolamento di attuazione.

L'espositore conseguentemente, si impegna al rispetto del suddetto Codice e del relativo Regolamento di attuazione.

L'espositore dovrà, altresì, sottoporre, in via preventiva, le eventuali controversie sorte in tale ambito durante la manifestazione espositiva e sulle quali si sia pronunciato il ricordato Comitato di accertamento, rivolgendosi allo "Sportello di Conciliazione" istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza.

L'espositore dichiara di conoscere "Il Codice di Autodisciplina del Design di Assicor" con il relativo Regolamento di Attuazione e di accettare eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dal Comitato di Accertamento presente durante la manifestazione.

Art. 16 - Accessi del personale di Fiera di Vicenza S.p.A. presso la postazione espositiva.

Il personale degli uffici Commerciali e della Direzione Tecnica di Fiera di Vicenza S.p.A. è autorizzato ad eseguire accessi e verifiche nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell'espositore. Il personale incaricato di Fiera di Vicenza S.p.A. ove appurasse violazioni delle norme contenute nel presente regolamento procederà alla relativa contestazione scritta con consegna di copia al personale presente nella postazione espositiva che varrà a tutti gli effetti come consegna e notifica all'espositore.

Art. 17 - Regolamento tecnico di Fiera di Vicenza S.p.A.

L'espositore dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento Tecnico attualmente in vigore nel quartiere fieristico. Copia del regolamento è a disposizione di tutti gli espositori presso gli Uffici della Direzione Tecnica di Fiera di Vicenza S.p.A.

L'espositore si obbliga di osservare le disposizioni in esso contenute rispondendo, anche per conto dei propri incaricati (allestitori e fornitori, di eventuali sue violazioni).

Art. 18 - Servizio di Illuminazione generale e di riscaldamento/condizionamento.

L'illuminazione generale dei padiglioni, diurna e notturna, viene gestita da Fiera di Vicenza S.p.A.

Ogni espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione di Fiera di Vicenza S.p.A., ad un'ulteriore illuminazione (220 V) del posteggio assegnato, nel pieno rispetto delle norme di

sicurezza previste dal D.L. 46/90.

Fiera di Vicenza S.p.A. provvede alla erogazione del servizio di riscaldamento/condizionamento attraverso la propria rete di impianti aerulici.

Art. 19 - Erogazione energia elettrica e acqua.

Fiera di Vicenza S.p.A. provvede alla fornitura di energia elettrica (220/380 V) e di acqua nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici.

I rischi derivanti dalle forniture sono a carico degli espositori. Per gli impianti di illuminazione e di erogazione d'acqua ulteriori a quelli previsti in dotazione, l'espositore deve far specifica richiesta e versare il corrispettivo previsto.

L'addebito per il consumo (220 V) eccedente i 1000 W, sarà addebitato in relazione agli impianti effettivamente installati in base alle tariffe in atto presso Fiera di Vicenza S.p.A.

Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta la sospensione della fornitura, oltre all'assunzione delle proprie responsabilità e al pagamento di eventuali penalità previste da Fiera di Vicenza S.p.A.

La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta al più tardi all'atto della ricezione dell'accettazione della "domanda di partecipazione" con la compilazione della relativa modulistica.

Art. 20 - Servizio Generale di Vigilanza.

Fiera di Vicenza S.p.A. provvede ad un servizio generale di vigilanza armata e non, diurno e notturno, dei locali di esposizione.

Fiera di Vicenza S.p.A. declina comunque ogni responsabilità per i danni indicati all'articolo 26 e per i danni derivati da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Manifestazione è fatto espresso divieto all'espositore di lasciare personale proprio nei posteggi, salva espressa autorizzazione scritta della Direzione di Fiera di Vicenza S.p.A.

L'espositore è tenuto a rispettare le disposizioni previste al riguardo dal Regolamento tecnico del quartiere fieristico.

L'espositore è unico custode dei beni e materiali presenti presso la sua postazione espositiva.

Art. 21 - Realizzazione del catalogo espositori on line.

Fiera di Vicenza S.p.A. provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'espositore, alla realizzazione del catalogo ufficiale della Manifestazione in versione on line contenente, in ordine alfabetico, l'elenco degli espositori e l'elenco dei prodotti esposti. Il Catalogo contiene i dati che l'espositore direttamente inserirà on line. Nessuna responsabilità può derivare da Fiera di Vicenza S.p.A. per l'omessa indicazione di nominativi e/o indicazioni di sorta forniti in ritardo rispetto alle scadenze comunicate da Fiera di Vicenza S.p.A., così come per errate compilazioni da parte dell'espositore o per errori tipografici o di impaginazione.

Art. 22 - Realizzazione tessere abilitanti l'ingresso alle manifestazioni.

Ogni espositore ha diritto a tessere di libero ingresso e inviti per la propria clientela che saranno rilasciati secondo le modalità previste. Le tessere saranno nominative e strettamente personali per cui è vietata la cessione anche momentanea.

Art. 23 - Liberatoria utilizzo immagini e dati relativi all'espositore.

L'espositore rilascia ogni più ampia e incondizionata liberatoria a Fiera di Vicenza S.p.A. per l'utilizzo dei dati, immagini (anche in forma fotografica o filmati) e notizie relative all'espositore stesso, ai suoi collaboratori e all'azienda espositrice e ai prodotti esposti alla manifestazione. I dati, le immagini e le notizie raccolte da Fiera di Vicenza S.p.A. e/o da suoi incaricati durante lo svolgimento delle rassegne potranno essere pertanto liberamente utilizzate da Fiera di Vicenza S.p.A. a scopi promozionali e di comunicazione (a titolo esemplificativo, realizzazioni di redazionali, comunicati stampa, servizi

televisivi, materiale promozionale) sia in Italia che all'estero.

Art. 24 - Divieto di pubblicità esterna.

È vietata ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand (consegna materiale pubblicitario e/o promozionale, presenza di personale che invita ad entrare nella postazione, et similia) a meno di previa ed espressa autorizzazione scritta della Direzione Generale di Fiera di Vicenza S.p.A.

È inoltre vietato reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico, così come promuovere attività e/o prodotti di soggetti diversi dall'espositore.

Il mancato rispetto del divieto disciplinato dal presente articolo dà facoltà a Fiera di Vicenza S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in danno dell'espositore ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 25 - Trasporti.

Fiera di Vicenza S.p.A. sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero derivare dal trasporto delle medesime, in accesso e in rientro. L'espositore deve fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico delle merci all'interno del quartiere fieristico.

L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio dal suo personale o da terzi da lui incaricati e deve rispondere per eventuali danni arrecati a persone o a beni di Fiera di Vicenza S.p.A. o di terzi mentre Fiera di Vicenza S.p.A. rimane sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 26 - Macchinari.

Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione della Direzione Tecnica di Fiera di Vicenza S.p.A. e negli orari stabiliti dal Regolamento Generale e Tecnico. È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire gli infortuni, i cattivi odori e l'emissione di gas e liquidi.

Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia.

Fiera di Vicenza S.p.A. non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art. 27 - Tutela Proprietà industriale e intellettuale.

I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione di Fiera di Vicenza S.p.A.

Resta invece consentito a Fiera di Vicenza S.p.A. medesimo il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne.

Art. 28 - Assicurazioni ed esonero responsabilità per danni.

È fatto obbligo ad ogni espositore di assicurare:

a) lo stand e i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazioni o caduta d'acqua, eventi naturali in genere - rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti di Fiera di Vicenza S.p.A.;

b) la responsabilità civile dell'espositore per danni provocati a terzi e ai propri dipendenti, nonché i danni provocati a Fiera di Vicenza S.p.A. e ai suoi dipendenti e/o addetti.

Fiera di Vicenza S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi derivante da responsabilità dell'espositore e/o dei suoi addetti, sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico. L'espositore è tenuto a comunicare a Fiera di Vicenza S.p.A., ove richiesto, gli estremi delle suddette coperture assicurative.

Art. 29 - Reclami.

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto a Fiera di Vicenza S.p.A. e comunque entro l'ultimo giorno di apertura della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con Fiera di Vicenza S.p.A.

Art. 30 - Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali ed aziendali da Voi forniti e contenuti nella domanda di partecipazione alla Manifestazione e nei relativi moduli, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività di Fiera di Vicenza S.p.A. stessa, sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto. Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici o manuali, ha le seguenti finalità:

- a) comunicazioni e promozioni commerciali inerenti all'attività di Fiera di Vicenza S.p.A.;
- b) elaborazioni statistiche e attività di audit;
- c) analisi e indagini di mercato;
- d) archiviazione storica dei dati;
- e) redazione del catalogo espositori su supporto cartaceo e informatico.

Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, inserimento nei siti internet ufficiali di Fiera di Vicenza S.p.A. dei dati relativi alle informazioni di natura commerciale, cancellazione o la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati stessi potranno essere trasmessi: alle aziende che, per conto di Fiera di Vicenza S.p.A., forniranno il servizio di assistenza e consulenza informatica, ai dipendenti di Fiera di Vicenza S.p.A. non specificamente indicati ai sensi dell'articolo 30 del predetto Codice, alle Autorità o Istituzioni Pubbliche, alle Società affidatarie di Appalti per conto di Fiera di Vicenza S.p.A.

L'eventuale trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti avverrà con finalità e modalità comunque analoghe a quelle sopra riportate. Il conferimento dei dati a Fiera di Vicenza S.p.A. è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale, nonché per consentire l'adempimento a quanto richiesto dal conferente. L'eventuale rifiuto di conferire dati riferiti allo svolgimento di attività diverse da quelle inerenti all'esecuzione di rapporti contrattuali o alle richieste inoltrate, può impedire la conduzione di tali ulteriori attività, ma non interferisce con lo svolgimento del rapporto contrattuale in corso. Si informa altresì che l'articolo 7 del predetto Codice, riconosce all'Interessato numerosi diritti, tra cui quello di: accedere ai registri del Garante, ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. Il titolare del trattamento è Fiera di Vicenza S.p.A., con sede in Vicenza, Via dell'Oreficeria 16, tel. 0444-969111, fax 0444-969000.

Art. 31 - Clausola risolutiva espressa.

Il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è essenziale per garantire il puntuale e corretto svolgimento della manifestazione, anche in considerazione dell'elevata presenza di espositori e operatori presenti all'interno del quartiere fieristico.

In particolare il mancato puntuale adempimento degli obblighi a carico dell'espositore previsti nei precedenti articoli 7, 14 e 24 produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In tale caso la risoluzione si verifica al momento in cui Fiera di Vicenza S.p.A. dichiara per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

Ove la risoluzione intervenisse durante il periodo di svolgimento della manifestazione, Fiera di Vicenza S.p.A., salva la richiesta del risarcimento del danno, potrà immediatamente disporre la chiusura della postazione e inibire l'ingresso al quartiere fieristico all'espositore, ai suoi collaboratori e al personale dell'azienda espositrice.

Art. 32 - Legislazione applicabile e foro competente.

Il presente Regolamento, così come il contratto di partecipazione è sottoposto alla legislazione e alla giurisdizione italiana.

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente regolamento e del contratto di partecipazione, sarà esclusivamente competente il foro di Vicenza.

Art. 33 - Disposizioni integrative e/o modificative.

Fiera di Vicenza S.p.A., a mezzo della sua Direzione Generale, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

Dopo averle esaminate e valutate, la ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 cod. civ., tutte le clausole sopraindicate ed in particolare quelle relative a:

- Art. 3 oggetto del contratto di partecipazione;
- Art. 5 Accettazione delle domande di partecipazione e selezione degli espositori;
- Art. 7 Condizioni di pagamento;
- Art. 8 Modalità di utilizzo delle postazioni espositive assegnate;
- Art. 9 Apertura / Chiusura della Manifestazione;
- Art. 10 Divieto di cessione del contratto e della disponibilità dell'area espositiva;
- Art. 11 Obbligo di ottenimento autorizzazione del Progetto di Allestimento della postazione espositiva;
- Art. 12 Disallestimento. Consenso alla liberazione dell'area espositiva da parte di Fiera Vicenza S.p.A.;
- Art. 14 Disciplina dell'attività espositiva;
- Art. 15 Codice di Autodisciplina del Design Orafo di Assicor;
- Art. 16 Accessi del personale di Fiera di Vicenza S.p.A. presso la postazione espositiva;
- Art. 20 Servizio Generale di Vigilanza;
- Art. 21 Realizzazione del catalogo espositori on line;
- Art. 23 Liberatoria utilizzo immagini e dati relativi all'espositore;
- Art. 24 Divieto di pubblicità esterna;
- Art. 25 Trasporti;
- Art. 28 Assicurazioni ed esonero responsabilità per danni;
- Art. 29 Reclami;
- Art. 30 Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali;
- Art. 31 Clausola risolutiva espressa;
- Art. 32 Legislazione applicabile e foro competente;
- Art. 33 Disposizioni integrative e/o modificative.

DATA

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA ESPOSITRICE

DATA

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA COESPOSITRICE